

REGOLAMENTO (UE) 2015/1327 DEL CONSIGLIO**del 31 luglio 2015****che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.
- (2) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1336 ⁽³⁾, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente talune misure in conformità della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2231(2015) che approva il piano d'azione congiunto globale (PACG) relativo alla questione nucleare iraniana e che dispone le azioni da intraprendere in conformità del PACG.
- (3) La UNSCR 2231(2015) prevede in particolare che le misure imposte nelle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non sono applicate dagli Stati che partecipano al PACG o dagli Stati membri dell'ONU che agiscono in coordinamento con questi ultimi, a determinate condizioni, alle attività direttamente collegate alla modifica di due filiere sequenziali al fine della produzione di isotopi stabili presso l'impianto di Fordow, all'esportazione dell'uranio arricchito iraniano eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale o alla modernizzazione del reattore di Arak sulla base dei disegni di progettazione concordati e, successivamente, della progettazione finale concordata per tale reattore.
- (4) La UNSCR 2231 (2015) stabilisce inoltre che le misure imposte nelle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non si applicano nella misura necessaria per effettuare, a determinate condizioni, trasferimenti e attività inerenti all'attuazione di taluni impegni di natura nucleare precisati nel PACG, necessari alla preparazione per l'attuazione del PACG, o riconosciuti conformi agli obiettivi della risoluzione UNSCR 2231 (2015) dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU con l'UNSCR 1737 (2006).
- (5) L'attuazione delle misure richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (6) Il regolamento (UE) n. 267/2012 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 267/2012 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 43 ter

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie nonché la connessa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, investimenti e servizi d'intermediazione o di altro tipo ove li considerino direttamente riferibili:

- a) alla modifica di due filiere sequenziali al fine della produzione di isotopi stabili presso l'impianto di Fordow;

⁽¹⁾ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/1336 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (cfr. pag. 66 della presente Gazzetta ufficiale).

- b) all'esportazione dell'uranio arricchito iraniano eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; o
 - c) alla modernizzazione del reattore di Arak sulla base della progettazione di massima concordata e, successivamente, della progettazione finale concordata per tale reattore.
2. L'autorità competente che concede l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1:
- a) assicura che tutte le attività siano condotte in rigorosa conformità del piano d'azione congiunto globale del 14 luglio 2015 ("PACG");
 - b) assicura che i criteri precisati, se del caso, al paragrafo 22, lettera c), della risoluzione UNSCR 2231 (2015) siano stati rispettati; e
 - c) procura di aver ottenuto e di essere effettivamente in grado di esercitare il diritto di verificare l'utilizzo finale di ciascun prodotto fornito e il luogo in cui avviene tale utilizzo.
3. Lo Stato membro interessato provvede a informare:
- a) il comitato delle sanzioni e, una volta istituita, la commissione congiunta, se del caso, dieci giorni prima di concedere l'autorizzazione;
 - b) l'AIEA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento, nel caso dei prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie forniti di cui al paragrafo 22, lettera e), della risoluzione UNSCR 2231 (2015).
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno dieci giorni prima della concessione dell'autorizzazione.

Articolo 43 quater

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare, di volta in volta e nella misura necessaria alla loro esecuzione, i trasferimenti e le attività che sono:
- a) direttamente riferiti all'attuazione delle azioni di natura nucleare precisate nei paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del PACG;
 - b) necessari alla preparazione per l'attuazione del PACG; o
 - c) riconosciuti conformi agli obiettivi di cui alla risoluzione UNSCR 2231 (2015) dal comitato delle sanzioni, se del caso.
2. Lo Stato membro interessato sottopone, se del caso, le proposte di autorizzazione all'approvazione del comitato delle sanzioni.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno dieci giorni prima della concessione dell'autorizzazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN